



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio – Iscr. Trib. Roma n. 397/99 – Iscr. ROC n. 1123

n. 28 del 22 luglio 2002



Sommario a pagina 3

Genova un anno dopo

editoriale di Oronzo Così

Siamo stati i primi e, per quanto mi risulta, gli unici a chiedere, da un anno, verità e giustizia sui fatti di Genova.

Abbiamo avuto verità ancora parziali, ed una giustizia in via di perfezionamento.

Non disperiamo di poter intravedere ulteriori risultati, ma ancora oggi siamo nelle condizioni di non poter esprimere un giudizio sereno e definitivo su quanto realmente accaduto.

La nostra posizione è quindi, ancora, quella di chi non vuole accettare processi sommari, specie se consumati ad opera di organi di stampa che piegano la cronaca alle esigenze della politica; ma anche quella di chi non vuole difendere ad oltranza persone che hanno manifestamente sbagliato.

Noi siamo, in definitiva, per una verità assoluta, e per una giustizia sostanziale che vanno ben oltre gli interessi di parte e costituiscono, da sole, l'unico vero interesse dei cittadini italiani; per i quali dobbiamo avere rispetto.

Ma ancora oggi sentiamo la necessità di chiarire alcuni aspetti principali che appaiono oramai evidenti ed incontestabili.

Un anno fa Genova è stata messa a ferro e fuoco; per tre giorni la città è stata devastata da scontri tra polizia e manifestanti ed i feriti (quelli accertati) sono stati un migliaio. Di questi, quasi un terzo erano poliziotti.

E' stato ucciso un ragazzo che col volto mascherato ed un estintore in mano aggrediva un carabiniere stordito in una camionetta.

Rinnoviamo oggi il rispetto massimo per quel ragazzo e per i suoi familiari, che hanno dato nella difficile circostanza una lezione di compostezza e senso della legalità a tutti. Ma non possiamo condividere l'idea che quel ragazzo diventi un martire della libertà, un esempio da imitare per i più giovani. Perché se così fosse molti valori si capovolgerebbero ed i giovani sarebbero incoraggiati ad aggredire le forze dell'ordine nella convinzione che in questa maniera si deve esprimere legittimamente il proprio dissenso e che massacrando un poliziotto o un carabiniere si segna un punto a favore della libertà di pensiero.

Da quasi un anno alcuni sindacati di polizia fanno una difesa a priori dell'operato delle forze dell'ordine, anche dinanzi ad alcune immagini che depongono a favore dell'esistenza di vistose anomalie: quelle, ad esempio, in cui una manifestante viene colpita alle spalle quando non era necessario, o quella di un giovane pestato a sangue dopo essere caduto a terra.

Noi non possiamo, per cultura confederale, per spirito di solidarietà, per la convinzione che abbiamo di svolgere, facendo sindacato, un servizio per i cittadini e per il loro diritto alla sicurezza nella legalità, condividere queste difese.

E ne prendiamo le distanze.

D'altro canto, qualche altro sindacato, per motivi opposti, ha accettato il rito del processo sommario consumato sulla pelle dei poliziotti d'Italia, arrivando, da ultimo, a rendersi promotore di un "codice etico" per i poliziotti che insegna loro, come se fossero dei criminali per nascita, che **non** bisogna torturare i fermati, **non** bisogna permettere che altri lo facciano, **non** bisogna far uso delle armi se non è assolutamente necessario.

Questa è una posizione assolutamente **non** condivisibile. Non potremo mai accettare quello che è il naturale presupposto di questa affermazione: e cioè che nella nostra Polizia di Stato, oggi, esista la quotidiana pratica della tortura, della sparatoria gratuita, in sostanza, del crimine diffuso.

Guai a perdere di vista questi paletti essenziali di ogni discussione.

Noi, donne e uomini della Polizia di Stato, siamo al servizio dei cittadini e delle istituzioni e non siamo un'associazione finalizzata alla pratica della tortura.

Sarebbe ora che questi sindacati, che rappresentano poliziotti e non black bloc, producessero, a distanza di un anno, testimonianze concrete di un poliziotto presente ai fatti genovesi che affermi di aver operato, visto operare, ordinato, sentito ordinare di sparare sulla gente, di torturare i fermati, di usare, insomma, la forza per sedare il dissenso. Così come fanno capire.

Se un iscritto al Siulp avesse contattato qualsiasi struttura per denunciare tutto questo, la nostra organizzazione si sarebbe messa al suo servizio, perché questa denuncia avesse il suo seguito proteggendo il denunciante da eventuali ritorsioni.

Ma se così non è e se quei poliziotti sedicenti "democratici", che sfruttando l'anonimato compaiono periodicamente in quei convegni dove il poliziotto viene dipinto come un criminale dai benpensanti con la coscienza sporca, non se la sentono poi di fare il proprio dovere e di denunciare quello a cui hanno assistito, quei poliziotti si rendono artefici una "omertà vigliacca".

Omertà, perché non si dice quello che si sa, e con la reticenza si copre il reato ed i suoi responsabili.

Vigliacca, perché dopo aver fatto questo si getta il fango sull'intera istituzione e sugli oltre centomila colleghi che ne fanno parte, fungendo da utili idioti per coloro che vogliono screditare l'una e gli altri.

Noi continuiamo ad aspettare l'operato della magistratura: non ci convincono i processi della piazza, non ci soddisfano i processi della stampa, né i "codici etici".

L'unico processo al quale crediamo è quello che si celebra dinanzi al giudice.

Accetteremo soltanto il suo verdetto, perché quello sarà il verdetto che darà giustizia sui fatti di Genova e consacrerà la verità della storia, sconfiggendo definitivamente la menzogna di qualche cronaca.

Sommario

- **Adeguamenti retributivi per i Dirigenti**
- **Convenzione Siulp-EuroCQ: campagna "tassi ai minimi storici"**
- **Il riposo non si "matura"**
- **Il procedimento disciplinare a seguito di condanna penale deve concludersi entro 90 giorni**
- **Per la Polizia di Stato il concetto di "lavoro notturno" coincide con quello di "turno notturno"**
- **Convenzione Siulp-Clante Hotel Chianciano Terme**
- **Convenzione Siulp-Laurus-Robuffo**

Adeguamenti retributivi per i Dirigenti

Come già comunicato, nell'immediatezza della sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n.161, dell'11 luglio 2002, sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it nello spazio in *home page* "Obiettivo su..." la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto a firma del Ministro per la funzione pubblica, ha emanato, con d.P.C.M. 17 maggio 2002 l'"Adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate".

Secondo l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato è adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale; lo stesso Istat, dal canto suo, in data 29 marzo 2002, con nota n. SP/414.2002, ha comunicato che la variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 2001 rispetto al 2000 è risultata pari a 4,31 per cento.

Su questa base il d.P.C.M. ha dunque stabilito che «*Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1° gennaio 2001 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in misura percentuale pari a 4,31 per cento*».


 Euro
 Cessioni
 Quinto

IN CONVENZIONE

SIULP

TASSI AI MINIMI STORICI

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.164,00	106,00	64,00
7.747,00	161,00	95,00
10.329,00	216,00	125,00
12.911,00	270,00	160,00
15.494,00	317,00	194,00
18.076,00	368,00	227,00
20.658,00	422,00	255,00
23.244,00	478,00	287,00
25.823,00	504,00	318,00

TAEG massimo applicato agli esempi 9,00% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo aprile/giugno 2002) sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
4.648,00	104,00	67,00
6.197,00	137,00	88,00
9.296,00	204,00	131,00
11.362,00	250,00	159,00
12.395,00	272,00	174,00
13.944,00	307,00	195,00
16.527,00	362,00	230,00
19.109,00	419,00	267,00
21.175,00	459,00	294,00

TAN dal 5,50% al 6%. Il TAEG applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr./giu. 2002).

(con Circolare del Ministero dell'interno n. 333G-X4.1 del 21/12/2000)

 Numero Verde
800-754445

 Sito Internet
www.eurocq.it

 Servizio clienti
0655381111
Direzione Generale di Roma
 EUROCCQ di Marin Clara
 L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Il riposo non si "matura"

Quello al riposo settimanale è un diritto assoluto come, del resto, quello al congedo ordinario, la cui sussistenza è legata unicamente all'essere in servizio" e non, come taluni esponenti dell'Amministrazione periferica ritengono, all'aver prestato effettivamente servizio".

Vero è bene che, tuttavia, qualora un dipendente si assenti dal servizio per trenta giorni (ad esempio di congedo straordinario), a nessun responsabile di ufficio o reparto viene in mente di decurtare le sue ferie di un dodicesimo; se quello stesso dipendente, viceversa, si assenta, sempre legittimamente, per un periodo di tempo più breve rischia di vedere messo in discussione il suo diritto al riposo.

Nonostante i numerosi interventi sulla materia continuano a pervenire quesiti sull'argomento e, purtroppo, segnalazioni relative ad una non corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di riposo, con particolare riferimento al cosiddetto "giorno libero" di cui

all'articolo 7, comma 1, dell'accordo nazionale quadro sottoscritto il 15 maggio 2002, ove si prevede l'attribuzione, al personale impiegato in servizi continuativi articolati su 6 turni settimanali, «... di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale, dopo 28 giorni lavorativi effettuati».

Tra i casi limite che sono stati prospettati risalta quello di un responsabile di ufficio che, nel conteggio dei 28 giorni finalizzato all'attribuzione del "giorno libero", conteggiava solo le giornate di servizio effettivamente prestato, scomputando i giorni in cui si era fruito dei riposi.

E' evidente come un siffatto sistema di calcolo, o altre similari "originali" interpretazioni di concetti in realtà piuttosto elementari, violino le disposizioni vigenti in materia e vadano immediatamente segnalati.

Come già evidenziato, infatti, su queste stesse pagine, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con riferimento ad uno specifico quesito del Siulp, il 10 ottobre 2001, con nota n. 557/RS/01/72/3256, ha puntualizzato che « ... nel caso in cui il dipendente, che espleta il servizio continuativo, non sia riuscito a completare per assenza legittima i turni di servizio, mantiene comunque il diritto a fruire del giorno di riposo secondo la scadenza prestabilita» (cfr. Flash n. 10 del 18 marzo 2002).

Essendo poi sorti interrogativi in merito all'interpretazione da attribuire all'espressione "assenza legittima", l'Amministrazione, opportunamente sollecitata, lo scorso 13 giugno ha diramato la circolare n 333.A/9807.F.1.2, dove viene spiegato quanto segue:

- il dipendente, impiegato in servizi continuativi, che « ... non sia riuscito a completare per assenza legittima i 28 giorni di servizio, mantiene comunque il diritto a fruire del giorno di riposo, secondo la scadenza prestabilita, fissata nella tabella "A" allegata al menzionato A.N.Q., la quale individua tassativamente la giornata in cui deve essere goduto il giorno libero»;
- « ... per assenza legittima dal servizio deve intendersi qualsiasi assenza che sia giustificata o autorizzata dagli istituti normativi che regolano il rapporto di pubblico impiego» (cfr. Flash n. 25 del 1° luglio 2002).

Alla base di tali disposizioni ribadiamo il principio: le "assenze legittime" equivalgono, in tutto e per tutto, alle giornate di servizio effettivamente prestato e, pertanto, non vanno ad incidere sulla programmazione settimanale dei servizi.

Il principio vale, ovviamente, anche per chi NON effettua turni continuativi, per cui, un appartenente alla Polizia di Stato che, ad esempio:

- in base alla programmazione settimanale dei servizi, deve effettuare il riposo settimanale nel giorno di domenica e, nel corso della settimana, si assenta per malattia, anche se dal lunedì al sabato compreso, la domenica avrà comunque diritto al

programmato riposo settimanale (è ovvio che potrà essere comunque impiegato, ma in tal caso avrà diritto ad un recupero riposo, all'indennità di cambio turno prevista dall'art 21 dell'ANQ (7 € per il 2001) ed, a partire dall'ormai imminente entrata in vigore del nuovo contratto di lavoro, alla specifica indennità di ulteriori 5 € prevista proprio per tale evenienza dall'art. 16, comma 3);

- si assenta per congedo, malattia, fruizione di recupero riposo o altro motivo "legittimo" in un giorno in cui era previsto effettuasse rientro, non potrà essere obbligato ad effettuare lo stesso rientro in altro giorno della settimana (a meno che, ovviamente, non si tratti di straordinario emergente).

I numeri del Flash, la nota e la circolare citati nel testo, come pure il testo integrale dell'ANQ e di tutti i contratti di lavoro sono consultabili sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, rispettivamente nell'area *Flash*, nell'area *circolari* e nello spazio dedicato al contratto, accessibile direttamente dalla *home page*.

Il procedimento disciplinare a seguito di condanna penale deve concludersi entro 90 giorni

Per dare risposta ai numerosi quesiti pervenuti in materia, riteniamo utile riproporre i contenuti della sentenza n. 197 del 24 maggio 1999 della Corte Costituzionale, cui era stata sottoposta la questione di legittimità dell'art. 9, comma 2 della legge 7 febbraio 1990 n. 19, nella parte in cui prevede che un procedimento disciplinare diretto all'irrogazione della sanzione della destituzione per fatti oggetto di sentenza penale di condanna deve concludersi entro novanta giorni.

Osserva in sintesi la Corte che:

- La norma fa riferimento ai 90 giorni *successivi* ai 180 che l'Amministrazione ha già a disposizione *prima* di attivare il procedimento disciplinare dopo aver avuto notizia dell'intervenuta sentenza penale irrevocabile di condanna;
- L'amministrazione - recita testualmente il pronunciamento, - ha dunque un congruo lasso di tempo per esaminare le risultanze processuali che hanno portato alla condanna del dipendente, e ciò prima dell'atto con cui si promuove l'azione disciplinare; seguono poi i ripetuti 90 giorni;
- il previo svolgimento del processo penale giustifica i termini introdotti dalla normativa in esame, i quali mirano a garantire la posizione del dipendente e il buon andamento dell'amministrazione, che impone il sollecito espletamento della procedura disciplinare;
- non è dalla norma, di per sé considerata, che discendono gli inconvenienti messi in luce dai Collegi rimettenti, ma da comportamenti omissivi delle singole amministrazioni che, essi sì, potrebbero risultare in altra sede censurabili. Ciò induce a concludere che le doglianze su questo punto attengono non tanto al meccanismo normativo introdotto dall'art. 9, comma 2, ma a sue abnormi modalità di applicazione (cfr. sentenza n. 11 del 1998 e ordinanza n. 396 del 1997);

- L'unica ipotesi in cui la richiesta delle Amministrazioni intesa a poter fruire di termini più ampi per l'espletamento dell'attività istruttoria appare motivata si rinviene nel caso dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. "patteggiamento");
- Tale tipo di condanna non presuppone, infatti, quella compiutezza nella raccolta degli elementi di prova che è tipica del rito ordinario, potendo le parti chiedere il patteggiamento in qualunque momento delle indagini preliminari e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 446 del codice di procedura penale);
- Non si può escludere, solo in tale ipotesi, che l'amministrazione debba effettuare autonomi accertamenti, e che la pronuncia penale sia richiamata soltanto per i fatti non controversi;
- E' quindi evidente che non vale per la conclusione del procedimento disciplinare - che l'Amministrazione potrà instaurare dopo aver preso cognizione della sentenza di patteggiamento - il termine introdotto dall'art. 9, comma 2, ma la disciplina generale posta dal testo unico del 1957.

I testi integrali della sentenza n. 197/1999 e della legge 19/1990 sono consultabili sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, rispettivamente dell'area "giurisprudenza" e nell'area "legislazione".

Per la Polizia di Stato il concetto di "lavoro notturno" coincide con quello di "turno notturno"

Da più parti viene segnalato che uffici periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza si renderebbero inadempienti rispetto al divieto di obbligare al lavoro notturno lavoratrici e lavoratori genitori di figli di età inferiore agli anni tre asserendo di applicare l'art. 2, comma 1, lettera a) d.lgs. 26 novembre 1999, n. 532.

In sostanza detti uffici affermano che per lavoro notturno dovrebbe intendersi *«l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino»*.

Ma è proprio l'articolo 1 di quel d.lgs. che, al comma 2, puntualizza che *«Nei riguardi delle forze armate e di polizia ... le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e per la specifica disciplina del rapporto di impiego, con le modalità individuate con decreto del Ministro competente... da emanarsi entro centoventi giorni... »*.

Orbene: atteso che il decreto ministeriale di cui sopra, nonostante le nostre sollecitazioni, non è stato ancora emanato, appare evidente che l'applicazione del dispositivo normativo vada relazionata, come sopra enunciato, della *«specifica disciplina del rapporto di impiego»*, vale a dire della contrattazione collettiva nazionale di lavoro di categoria o, meglio, di Comparto.

Vale dunque rammentare il dettato dell'art. 17 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, ove si fa riferimento al semplice turno notturno, senza

alcuna limitazione attinente alla sua durata.

L'estensione dell'esenzione, per il lavoratore padre convivente con la lavoratrice madre, dall'obbligo di prestare servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio, è inoltre stata sancita, con disposizione normativa successiva rispetto al d.lgs. 532/1999, dall'art. 53 d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", ove non si fa alcun riferimento, a proposito di lavoro notturno, ad una durata minima ma, anzi, nello stesso ambito, in tema di divieto di lavoro notturno per le donne dallo stato di gravidanza e sino al compimento di un anno di età dei figli, si precisa *«dalle 24 alle 6»*.

Come noto l'argomento è stato oggetto nella circolare esplicativa n. 333.A/9802.B.B.5.5. del 7 aprile 2000, laddove si legge, tra l'altro, che la *«sostanziale disciplina»* del lavoro notturno vada rinvenuta nell'*« ... esame comparato delle ipotesi previste dalle lettere b) e c) dell'art. 17 DPR 254/99 con il secondo comma dell'art. 5 della legge nr.903/77 ... »*.

Secondo l'interpretazione fornita direttamente dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza *« ... tale normativa detta una disciplina più favorevole per il lavoratore rispetto a quella contrattuale ... »* in quanto *« ... mentre il contratto prevede solo per la madre la possibilità di essere esonerata, a domanda, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio, l'art. 17 della legge 25/99 prevede che il beneficio possa essere attribuito, in alternativa, anche al padre convivente»*.

Del tutto irrilevante appare, in tale contesto, la limitazione riferita alla durata minima del servizio contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a) d.lgs. 532/1999 ed il fatto che essa sia stata pedissequamente trascritta nel corpo della citata circolare ministeriale: l'Autorità emittente, nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, ha inteso allargare le tutele già assicurate alla maternità/paternità dalle altre previsioni normative, nel pieno rispetto delle intenzioni del Legislatore, anziché limitarle introducendo, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, una definizione di lavoro notturno che il citato Legislatore ha inteso riferire, con ogni evidenza, al lavoro in fabbrica o assimilato e del tutto inconciliabile con l'organizzazione dei servizi di polizia.

E' stato pertanto rinnovato e sollecitato l'invito a provvedere con gli indispensabili provvedimenti chiarificatori ed in tempi ragionevolmente brevi.

Il d.lgs. 532/1999, il d.P.R. 254/1999 e la circolare n. 333.A/9802.B.B.5.5. del 7 aprile 2000 possono essere consultati sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, rispettivamente nelle aree "legislazione" e "circolari", mentre in *home page* troverete un apposito spazio dedicato al TU su maternità e paternità.

**CURE TERMALI 2002
CONVENZIONE**

CLANTE HOTEL DI CHIANCIANO TERME - SIULP / SEGRETERIA NAZIONALE ROMA

LA CONVENZIONE PREVEDE:

- 10 GIORNI DI CURE TERMALI
- SOGGIORNO IN HOTEL DI 2/3 STELLE
- PENSIONE COMPLETA
- UNA BALNEOTERAPIA OLIO TERMAL RIVITALIZZANTE AGLI OLI VEGETALI
- UN MASSAGGIO RILASSANTE CALIFORNIANO O IN ALTERNATIVA UNA MASCHERA VISO NUTRIENTE AL MIELE D'ACACIA.

COSTO COMPLESSIVO DEL PACCHETTO:

1. EURO 310.00 (L. 600.000) IN CAMERA DOPPIA
2. EURO 362.00 (L. 700.000) IN CAMERA SINGOLA

L'OFFERTA E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO ISCRITTI AL SIULP, AI LORO FAMILIARI E PARENTI.

LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE INOLTRE DALLE SEGRETERIE PROVINCIALI DIRETTAMENTE ALLA CLANTE HOTEL - VIA SABATINI 7 - CHIANCIANO TERME - TEL. 0578 63360 S3037 // FAX 0570 04075

CONVENZIONE 2002

LAURUS BOBUFFO S.R.L - SIULP / SEGRETERIA NAZIONALE

CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE:

La Laurus Robuffo - casa editrice specializzata nella stampa e la vendita di testi professionali per gli operatori della sicurezza e per quelli della giustizia si impegna:

1. a concedere a tutti gli iscritti al Siulp lo sconto del 25% sul prezzo di copertina per l'acquisto di tutti i testi da lei editi;
2. gli ordini provenienti dagli iscritti dovranno pervenire - **TRAMITE LE SEGRETERIE PROVINCIALI** - alla segreteria nazionale del Siulp che, a sua volta li farà pervenire alla Laurus Robuffo;
3. la casa editrice, provvederà due volte al mese, alla diretta consegna dei testi alle segreterie provinciali richiedenti (le spese di spedizione sono a carico della Laurus Robuffo).

PAGAMENTO DEI TESTI:

DOVRA' AVVENIRE A CURA DELLE SEGRETERIE PROVINCIALI E POTRA' ESSERE EFFETTUATO:

- IN CONTRASSEGNO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA;
- TRAMITE BOLLETTINO DI C/C POSTALE CHE LA CASA EDITRICE ALLEGHERA' ALLA SPEDIZIONE DEI TESTI;
- CON BONIFICO BANCARIO DA EFFETTUARSI PRESSO IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AG. 23 LIDO DI OSTIA ROMA - SUL C/C 307.72 ADI 1030 CAD 3223.

Per le strutture segue nota integrativa

